

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXVIII
n. 3/8

RELAZIONE

**SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
(ANNO 1999)**

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal difensore civico della regione Friuli-Venezia Giulia

Trasmessa alla Presidenza il 31 marzo 2000

PAGINA BIANCA

INDICE

Lettera ai Presidenti dei due rami del Parlamento	<i>Pag.</i>	5
Esposizione dei casi.	»	7

PAGINA BIANCA



Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Consiglio Regionale

IL DIFENSORE CIVICO

Illustrissimo Sig. Presidente
del Senato della Repubblica
ROMA

Illustrissimo Sig. Presidente
della Camera dei deputati
ROMA

Ogg.: Relazione ai sensi dell'art. 16 II° comma
legge 15 maggio 1997 n. 127.

Adempio al compito di riferire sugli interventi svolti presso l'Organo Legislativo presieduto dalla S.V. rifacendomi alle due relazioni presentate per gli anni precedenti (1997 e 1998), rispetto alla quale debbo rilevare che la situazione che vi ha dato origine è rimasta pressochè immutata.

Ritengo di dovermi riportare integralmente a quanto esposto nelle due precitate relazioni sia in merito all'individuazione delle cause del limitatissimo numero di interventi richiesti al Difensore Civico Regionale, sia sugli altri punti trattati nell'esposizione relativa all'attività svolta nelle annualità precedenti, in applicazione dell'art.16, II° comma, Legge 15 maggio 1997 n. 127.

Una nota positiva mi sembra peraltro opportuno segnalare, vale a dire la disponibilità sempre dimostrata dalle Organizzazioni periferiche dello Stato e di altri Enti sovraregionali a rispondere alle richieste del Difensore Civico Regionale.

Per la verità questa è un'encomiabile "abitudine" che i detti Enti avevano adottato anche quando le domande del Difensore Civico Regionale venivano evase in via di mera correttezza senza nussun obbligo giuridico di adempimento.

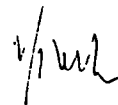
Segue l'esposizione dei (pochi) casi ritenuti più interessanti e l'omaggio dello scrivente che, essendo già da oltre un anno e mezzo in "prorogatio", non avrà, nel prossimo anno, alcun obbligo né alcuna possibilità di riferire su attività che sicuramente nonavrò più svolto.

Con osservanza.

Trieste, 31 marzo 2000

Il Difensore Civico

Dott. Domenico Giavedoni



ESPOSIZIONE DEI CASI

Applicazione Legge 675/96 ; trasmissione ed utilizzo dei dati.

Anche durante l'anno 1999 l'Ufficio del Difensore Civico è stato interessato da alcuni cittadini relativamente all'applicazione della Legge 675/96 (Legge sulla privacy).

Si è intervenuti su sollecito di un cittadino, padre di due figlie frequentanti un liceo della Regione, il quale lamentava che gli erano pervenuti dei programmi ed orari di insegnamento da parte di un altro Istituto, per un successivo sviluppo degli studi, indirizzati alla sua residenza, che a suo giudizio, non poteva che essere stata indicata dalla scuola frequentata dalle figlie.

Il Difensore Civico, intervenuto presso il Provveditorato agli Studi della Provincia interessata, ha chiesto di voler approfondire il comportamento di quell'Istituto, e se del caso, applicare i provvedimenti idonei ad impedire scorretti comportamenti in contrasto con la legge sulla privacy.

Il Provveditorato agli Studi ha comunicato all'Ufficio che "l'Istituto in causa non fornisce dati relativi ad allievi. Lo stesso Provveditore ha escluso che qualsiasi scuola o Istituto della Provincia, abbia tenuto o tenga comportamenti in contrasto con le norme sulla privacy, dettate dalla Legge 675/96 e assicura che il suo Ufficio continuerà a svolgere un'attenta vigilanza sull'applicazione della legge.

Un tanto è stato comunicato al ricorrente che nulla ha contro dedotto, per cui la pratica è stata chiusa. (pratica 10509)

Tassa di Proprietà

Un cittadino residente nella Regione, proprietario di un'autovettura aveva versato su di un conto corrente genericamente intestato a "Regione" l'importo di lire 220.000 mila quale tassa di proprietà in data 26.2.99 e ciò in anticipo alla scadenza della tassa versata l'anno precedente che veniva a scadere il 30 aprile 1999.

Con tale versamento, l'attuale tassa di possesso, lamentava il ricorrente, verrà a scadere al 31.12.1999. Potrò - chiedeva ancora l'istante - recuperare i quattro mesi perduti per effetto dell'erroneo pagamento anticipato ?

L'Ufficio interpellava la Direzione regionale delle entrate per la regione Friuli Venezia Giulia che così rispondeva : "il pagamento della tassa di proprietà è annuale e la stessa non può essere frazionata a titolo di rimborso".

Un tanto veniva comunicato all'interessato che nulla ha replicato.
(pratica 10365)

Richiesta reversibilità pensione di guerra, intestata al padre defunto a favore della figlia maggiorenne inabile.

Su istanza di una persona abitante in questa Regione, il Difensore Civico Regionale è intervenuto presso il Ministero del Tesoro per sollecitare una risposta, relativamente alla richiesta di reversibilità della pensione di guerra del padre, in quanto, l'interessata è orfana maggiorenne inabile a proficuo lavoro.

L'interessamento del Difensore Civico ha provocato la seguente risposta:
"il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, al quale il provvedimento

dovrebbe essere trasmesso per l'approvazione, non può attualmente procedere all'esame dello stesso, sia perché ha ultimamente sospeso la propria attività per scadenza dell'incarico e sia perché in vista della sua prossima soppressione, non si è provveduto al rinnovo. Si comunica inoltre che, secondo quanto prescritto dal nuovo regolamento, il fascicolo dovrà essere inviato agli Uffici Provinciali di appartenenza di questo Ministero, che saranno competenti ad adottare gli atti in materia di pensioni di guerra".

L'Ufficio ha trasmesso la comunicazione del Ministero all'interessata, che si è ritenuta, per il momento, soddisfatta della risposta avuta. (pratica 10498)

Trasferimento chiosco di vendita souvenirs.

La titolare di una licenza di commercio per la vendita di souvenirs, ha chiesto alla "Soprintendenza Archeologica per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici" di poter trasferire la propria attività da un luogo, che a causa di lavori di ristrutturazione nella zona veniva a trovarsi praticamente racchiuso all'interno di un cantiere, ad uno diverso, posto in una zona fortemente "turisticizzata", nelle vicinanze di un parco e di un museo.

La risposta negativa della Soprintendenza, priva di qualsiasi chiarimento, non aveva soddisfatto l'interessata che, quindi, si era rivolta al Difensore Civico.

Interpellata da quest'ultimo, la Soprintendenza chiariva che l'uso dei beni dello Stato in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali è disciplinato dalla Legge 4/1993 e dalle disposizioni vigenti in materia.

Sono previsti servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento presso i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, archivi di Stato, biblioteche ed altri Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali e le concessioni per i

succitati servizi sono ottenute dagli aggiudicatari delle gare svolte a seguito delle licitazioni private bandite dai Capi d'Istituto.

Per il comprensorio compreso nella zona che interessa erano state da poco esperite le gare in questione e soltanto ai concessionari risultati vincitori delle rispettive domande, tra i quali non rientrava la ricorrente, possono ivi esercitare le attività commerciali previste. (pratica 10441)

Ricongiunzione periodi di lavoro ai fini pensionistici.

Un dipendente regionale ha sollecitato l'interessamento del Difensore Civico nei confronti del Provveditorato agli Studi (del quale era stato a suo tempo dipendente) e della locale sede dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche al fine di conoscere se fossero state accettate le domande da lui proposte in relazione al riscatto dei periodi del servizio militare, dello studio universitario e dell'insegnamento nella scuola elementare.

A distanza di qualche mese ha ottenuto una risposta positiva per quel che riguarda l'accettazione delle domande, per cui l'istanza sia pur con qualche ritardo, è andata a buon fine. (pratica 10340)

Tesserini venatori rilasciati dalle Regioni . Quesito in materia di imposta di bollo.

Un cittadino aveva richiesto al Difensore Civico informazioni in ordine ai tesserini venatori rilasciati dalle Regioni.

Due le domande:

- l'istanza per il rilascio del tesserino per l'esercizio della caccia in tutto il territorio nazionale deve essere presentata in bollo?
- al tesserino deve essere apposta una marca da bollo amministrativa ?

Per ottenere una risposta ai quesiti di cui sopra, l'Ufficio interessava il Ministero delle Finanze ufficio del Registro che nel giro di pochissimo tempo rispondeva inviando la circolare n. 180E del 26.8.1999 del Ministero delle Finanze dipartimento delle Entrate Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario che qui di seguito si riporta:

“dalle disposizioni della Legge 11.2.1992 n.157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, si rileva che l'apposito tesserino venatorio viene rilasciato non nell'interesse del cacciatore, ma in quello della protezione e tutela della fauna, in quanto su di esso sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, l'area e gestione sociale e la zona faunistica prescelta, con le annotazioni relative agli adempimenti concernenti i giorni stabiliti per la caccia e le altre notizie inerenti l'attività del cacciatore.

Da ciò si desume che il tesserino in questione non ha natura di atto o provvedimento in senso giuridico imputabile direttamente all'ente locale, anche se rilasciato su richiesta dell'interessato.

Esso riveste esclusivamente una funzione ricognitoria dell'attività svolta dal cacciatore – quanto all'ambito territoriale ed alla modalità di svolgimento della caccia - attività che si esaurisce nel controllo di quest'ultima da parte delle autorità territoriali.

Pertanto la natura del tesserino risulta essere meramente identificativa, in quanto il provvedimento abilitativo vero e proprio è la licenza di porto di fucile per uso caccia.

Consegue che il tesserino previsto dall'art. 12, comma 12, della Legge 11.2.1992 n.157 può essere rilasciato senza il pagamento dell'imposta di bollo.

Si soggiunge che ove venissero presentate domande per ottenere detto tesserino, queste possono essere redatte in carta libera in quanto prodotte per ottenere un atto esente dal tributo.

Trasmesso al ricorrente l'esito del quesito posto la pratica è stata archiviata. (pratica 10551)

Assunzione obbligatoria presso Ministero Beni Culturali e Ambientali di personale addetto a servizio di vigilanza. Legge 02.04.1968 n. 482.

Una cittadina iscritta alle liste di collocamento presso le Agenzie regionali, si è rivolta al Difensore Civico presentando una comunicazione avuta dalla Direzione generale per gli affari generali e del personale del Ministero dei Beni e le attività culturali, in cui si dichiarava che, avendo l'interessata superato le prove di idoneità, la pratica relativa all'assunzione della medesima sarebbe stata espletata dal Ministero stesso.

Detta dichiarazione ha comportato la cancellazione subitanea dalle liste di collocamento ed ha determinato per la ricorrente la pratica impossibilità di procurarsi un qualsiasi reddito indispensabile a soddisfare le esigenze primarie di vita.

Il Difensore Civico ha ritenuto opportuno sollecitare l'Ufficio ministeriale competente, a proseguire cioè nell'azione intrapresa quale

l'espletamento della pratica di assunzione presentata nell'ultima parte della lettera inviata alla cittadina.

L'Ufficio interpellato ha provveduto immediatamente ad invitare la ricorrente a presentarsi entro 10 giorni dalla data di ricezione, presso la Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali, per l'apposizione della firma sul contratto individuale di lavoro.

Il problema quindi si è risolto positivamente per l'interessata, la quale è stata subito rassicurata da parte di questo Ufficio sull'esito del suo esposto. (Pratica 10466).

Modalità di consegna degli avvisi di giacenza atti presso uffici postali.

Si è rivolta al Difensore Civico una persona che, non essendo presente in casa al momento della consegna, da parte del portalettere, di un atto- con tassa a carico del destinatario- spedito dall'Ufficio del Territorio competente aveva in seguito trovato nella cassetta delle lettere l'avviso con cui le veniva comunicata l'esistenza dell'atto ed il suo deposito presso l'Ufficio postale.

L'interessata si preoccupò del ritiro dell'atto il primo giorno di apertura dell'ufficio postale (un lunedì- nel caso specifico).

Due giorni dopo aver ritirato l'atto, ricevette dal portalettere un secondo avviso di giacenza (con tassa a carico) che si vide costretta a pagare, non essendo riscontrabile dalla busta se fosse un avviso per il medesimo atto ovvero qualcosa di diverso.

La signora si è rivolta al Difensore Civico ritenendo l'atteggiamento delle poste in contrasto con la logica ed il buonsenso, avendo l'Amministrazione

postale disposto la consegna di quanto già notificato al destinatario e richiedendo, in più, un ulteriore pagamento in denaro.

La summenzionata Amministrazione, interpellata in merito, ha esposto che, a seguito della dichiarazione di illegittimità del secondo e terzo comma dell'art.8 della legge 20.11.82 n.890 da parte della Corte Costituzionale con decisione n.346/98, il riferimento adottato dalle Poste Italiane S.p.a. è stato quello previsto dall'art.140 del C.P.C. per l'avviso di giacenza di atti giudiziari diretti al destinatario, a garanzia del diritto di difesa.

L'interessata, messa al corrente del contenuto della risposta avuto dall'Ente Poste, si dichiarava soddisfatta e detto Ente, ad una successiva richiesta del Difensore Civico, ha chiarito di essere al corrente che la procedura seguita poteva provocare disagi ai destinatari di atti da notificare (come nel caso della ricorrente che aveva ricevuto la raccomandata di avviso di giacenza dopo aver ritirato l'atto stesso) ma che detta procedura era stata adottata nel rispetto della normativa vigente a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale.

In proposito il Difensore Civico osservava che (a parte l'incertezza se la notifica in questione riguardasse "atti giudiziari") non può essere ammissibile che per la notifica di "un" atto, con tassa a carico del destinatario, l'Amministrazione postale possa richiedere - ed ottenere- un secondo pagamento della tassa concernente lo stesso atto già ritirato dalla destinataria presso la medesima sede postale.

Il Difensore Civico rilevava che il suo parere, dati i suoi poteri, rimaneva una mera affermazione, salvo il diritto della ricorrente ad attivarsi, qualora lo ritenesse, in altra sede. (pratica 10346)

Ritardi nell'erogazione di rimborsi sull'IRPEF.

Una persona si è rivolta al Difensore Civico lamentando di non aver ricevuto alcuna risposta al suo quesito, formulato per iscritto diretto al Centro di Servizio per le Imposte Dirette di Venezia e volto a conoscere i tempi previsti per i rimborsi spettantigli in base alla sua dichiarazione dei redditi per l'anno 1991.

Dopo circa quattro mesi il competente Servizio comunicava che, al momento, la pratica era ancora in fase istruttoria e puntualizzava che il pagamento -se dovuto- sarebbe stato disposto con i relativi interessi "sempre che i fondi richiesti vengano accreditati da parte del Ministero e fatte salve le deroghe al criterio di cronologicità previste dalle disposizioni vigenti". (Pratica 10454)

Rilascio di certificato di diploma.

Il padre di una ragazza diplomata presso la scuola magistrale cittadina si rivolgeva al Difensore Civico a nome della figlia, temporaneamente residente in Germania per motivi di lavoro.

Poiché era stato smarrito il diploma originale rilasciato alla figlia, l'interessato non riteneva corretto il rifiuto dato dalla scuola e dal Provveditorato agli Studi alla sua domanda di rilascio di un nuovo diploma originale.

Interpellato in merito, il Provveditorato trasmetteva al Difensore Civico copia delle disposizioni contenute nel D.lgs. 16.4.1994, n.297 e nella Circolare Ministeriale 06.09.1991,n.264 che prevedono il rilascio di certificati sostitutivi

del diploma originale in caso di smarrimento – certificati che, anche se non sono “copia degli originali” sostituiscono a tutti gli effetti il corrispondente diploma.

(Pratica 10493)

Ritardi nell'erogazione di rimborsi sull'IRPEF.

Nell'ottobre 1997, su indicazione del locale Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, un contribuente, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 636/72, aveva formulato domanda per il rimborso manualizzato dell'imposta IRPEF per l'anno 1985, nonché per la corresponsione dei relativi interessi.

Ad un anno di distanza, a seguito di una sua richiesta scritta sullo stato della pratica, gli veniva restituita l'istanza con la comunicazione che la domanda era stata erroneamente trasmessa a quell'Ufficio, mentre avrebbe dovuto essere inviata al Centro servizi delle Imposte Dirette di Roma.

Dopo aver effettuato tale trasmissione, l'interessato si è rivolto al difensore Civico il quale ha segnalato il caso, al fine di un corretto svolgimento della pratica, al summenzionato Ufficio romano.

Si confida, non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni, che la pratica sia andata a buon fine, mentre non si può non stigmatizzare il ritardo con cui il primo Ufficio interpellato ha comunicato la propria incompetenza. (pratica 10342)